

NEWS

Il Disegno di Legge “Concorrenza”



Nell'ambito dell'intero Disegno di Legge alcuni provvedimenti d'interesse:

Assicurazioni RC auto: obbligo di sconti a fronte di adempimenti volontari dell'assicurato; trasparenza; contrasto alle frodi; classi di merito; testimoni nei sinistri; danno non patrimoniale per lesioni lievi e non lievi; valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici; trasparenza delle procedure di risarcimento; allineamento della durata delle polizze;

Assicurazioni RC professionale: ultra-operatività decennale della copertura assicurativa;

Servizi bancari: Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti; strumenti per il confronto dei servizi bancari; polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui;

Concorrenza professione forense ed esercizio della professione forense in forma societaria: elimina il vincolo di appartenenza ad una sola

associazione professionale; introduce l'obbligo (prima a richiesta del cliente) di presentare un preventivo e consente le società multi-professionali e l'ingresso di soci di capitali;

Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo: di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni;

Modalità costituzione società a responsabilità limitata semplificata: mediante, anche, scrittura privata;

Sottoscrizione digitale di taluni atti: il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali; gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

IL DISEGNO DI LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

Il Consiglio dei Ministri n.51 del 20 febbraio 2015 ha approvato un disegno di legge per dare attuazione al provvedimento annuale sulla “concorrenza” previsto dalla legge di riferimento.

Secondo il Fondo monetario internazionale, stimolare la crescita economica migliorando la concorrenza nel settore dei servizi, aumenta la credibilità Paese, anche, per la valutazione del “rating” e nei rapporti con la Commissione europea in tema di riforme.

Le finalità del Disegno di Legge:

“1. La presente legge interviene a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.”



OBBLIGO A CONTRARRE: le imprese di assicurazione in relazione alle condizioni di polizza e le tariffe preventivamente stabilite, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e **sono tenute ad accettare le proposte** che sono loro presentate. Viene verificata della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Qualora le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate.



TRASPARENZA E RISPARMI RC VEICOLI A MOTORE: gli intermediari (agenti, broker, etc.) prima della sottoscrizione di una polizza RCA devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatarî relativamente **al contratto base** (art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). Forniscono i premi offerti dalle imprese tramite il preventivatore internet dell'I.V.A.S.S. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), senza dover rilasciare supporti cartacei. La stipulata senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le necessarie informazioni è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

SCONTI OBBLIGATORI: le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato, quando:

- i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

- vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, purché riferentesi, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, alle caratteristiche del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

- vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

- l'assicurato rinuncia alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni senza il consenso dell'assicuratore che dovrà risarcire;

- l'assicurato esercita la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, con garanzia, da parte dell'impresa di assicurazione, circa le riparazioni effettuate e con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Condizione valida per le polizze di veicoli o natanti nuovi, alla prima immatricolazione.

- l'assicurato s'impegna ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni tra le imprese di assicurazione e propria rete di riparatori, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate;

Le imprese di assicurazione dovranno evidenziare, in caso di accettazione delle sopra indicate condizioni, l'ammontare dello sconto praticato. Per quanto concerne l'installazione di "scatole nere" e di meccanismi elettronici per il tasso alcolemico, la riduzione del premio di polizza deve essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato.

TRASPARENZA DELLE VARIAZIONI DEL PREMIO: le variazioni del premio assicurativo, in aumento o in diminuzione, devono essere indicate in valore assoluto ed in percentuale con il preventivo della polizza o del suo rinnovo.

MISURE RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI MERITO, LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI:

- non possono assegnare al contratto **una classe di merito più sfavorevole** rispetto a quella risultante **dall'ultimo attestato di rischio** conseguito sul veicolo già assicurato e non possono discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto;

- le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito ed i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di accettare le modalità di scontistica di cui sopra, **devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.**



IDENTIFICAZIONE DEI TESTIMONI DI SINISTRI CON SOLI DANNI A COSE: in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro. Sono fatte salve le risultanze contenute nei verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, per cui l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale. Il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste, salvo quando per detti testimoni, risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per verificare la ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in più di tre cause negli ultimi cinque anni.

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE:

- **Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità:** il Ministro della giustizia provvede alla predisposizione di una specifica **tabella unica su tutto il territorio della Repubblica** circa le **menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti ed valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità** con i coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Agli effetti della tabella **per danno biologico** si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. La tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. Il valore economico del punto **cresce** in funzione della percentuale di invalidità e dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ed in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. **Decresce** in funzione dell'età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale. Il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali, l'importo sarà pari a: a titolo di danno biologico temporaneo, per un importo di **euro trentanove virgola trentasette** per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, **il giudice**, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, potrà aumentare l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale, **sino ad un 40%.**

L'ammontare complessivo del risarcimento così riconosciuto **sarà esaustivo ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.**

Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale verranno aggiornati annualmente, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.



- **Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità:** per il **danno biologico permanente**, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori **al nove per cento** un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello **zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età**. Il valore del primo punto è pari a **674,78 euro**.

Per il **danno biologico temporaneo**, è liquidato un importo di **39,37 euro** per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità.

Per l'**inabilità temporanea inferiore al cento per cento**, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Per **danno biologico** si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato sempre sulla base della Tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, **fino al venti per cento**.

Anche in questo caso, gli importi indicati sono aggiornati annualmente, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT

Ai fini del **calcolo dell'importo danno biologico permanente**, si applicherà:

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

R.C.A

VALORE PROBATORIO DELLE SCATOLE NERE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI: quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite, le risultanze del dispositivo **formano piena prova, nei procedimenti civili**, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.



TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI RISARCIMENTO: in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata **previa presentazione della fattura emessa dal riparatore**.

Se l'assicurato, nelle clausole di polizza, ha aderito al **risarcimento in forma specifica**, il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque rifiutare detta formula di risarcimento ad opera del riparatore convenzionato con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate al riparatore terzo che ha prestato la sua opera, **previa presentazione di fattura**.

In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento **sono versate direttamente al danneggiato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati**. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento **non può comunque superare il medesimo valore di mercato**, incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

ALLINEAMENTO DELLA DURATA DELLE POLIZZE A COPERTURA DEI RISCHI ACCESSORI ALLA DURATA DELLA POLIZZA A COPERTURA DEL RISCHIO PRINCIPALE: la risoluzione prevista per la polizza RCA senza tacito rinnovo, su richiesta dell'assicurato, si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

R.C. PROFESSIONALE



In riferimento all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (**Obbligo dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**), si prevede, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, che le polizze assicurative prevedano l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento **presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura**. In questa occasione si sarebbe potuto intervenire sull'annosa questione delle polizze stipulate, da una parte, ai sensi dell'art.1917 c.c., per cui il "fatto" generatore su cui si basa la richiesta di risarcimento, deve verificarsi durante il tempo dell'assicurazione e dall'altra quelle in regime di "claims made" (richiesta fatta) cioè quando, il "fatto" generatore del danno può avvenire, anche, prima della stipula della polizza e la richiesta di risarcimento giungere dopo la stipula, quindi, per un evento che ha una propria causa retroattiva. Si fa, quindi, riferimento alla pretesa risarcitoria a prescindere dal momento in cui il "fatto" si sia effettivamente verificato.

Sarebbe stato auspicabile un intervento definitivo a modifica dell'art.1917 del codice civile.

SERVIZI BANCARI

COSTO DELLE CHIAMATE AI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI: le banche e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici **non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana**. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

STRUMENTI PER FAVORIRE IL CONFRONTO TRA SERVIZI BANCARI: saranno individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali deve essere garantita la possibilità di **confrontare le spese addebitate** dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet. Verranno, quindi, stabilite le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento devono fornire i dati necessari alla comparazione nonché le modalità di **pubblicazione sul sito internet e relativi aggiornamenti periodici**.

POTENZIAMENTO DELLA TRASPARENZA NELLA VENDITA DI POLIZZE ASSICURATIVE ACCESSORIE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E MUTUI : l'intervento concerne tutte le polizze assicurative contestuali all'erogazione del mutuo o del credito (**non solo vita**).

Vengono **aggiunte sanzioni** irrogate dall'IVASS, per la mancata presentazione dei due preventivi a carico delle medesime banche e degli intermediari finanziari, in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private (da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari e nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati).

In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari devono informare il richiedente il finanziamento della **possibilità di reperire sul mercato** la polizza richiesta.

In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo bancario, è obbligatorio comunicare **la provvigione percepita** e l'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario.



PROFESSIONE FORENSE

MISURE PER LA CONCORRENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE: viene soppresso il quarto periodo del comma 3, dell'art.4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e cioè: "L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale."

Viene abrogato il comma 4 dell'art.4 della medesima Legge per cui **l'avvocato può essere associato a più associazioni.**

Al comma 6 dell'art.4, stessa Legge, **costituisce illecito disciplinare solo quanto previsto al comma 5** della Legge e cioè: "Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo."

L'esercizio della professione forense **in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative** iscritte in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

Le società succitate sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. (L'art.5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato).

Infine, con la soppressione delle parole "a richiesta" del comma 5 dell'art.13 della Legge in argomento, **resta l'obbligo per l'avvocato di presentare un preventivo al cliente.**

PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI

SEMPLIFICAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO):

Per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo (art. 812 del codice civile), **di valore catastale non superiore a 100.000 euro**, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, **essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.**

Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni per quanto sopra nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA: al comma 2 dell'articolo 2463-bis Codice Civile, viene inserita la possibilità di costituzione anche per **scrittura privata**. In tal caso gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3 c.c. (*che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto*).

SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DI TALUNI ATTI: i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente dalle Part e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato.

Gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, **firmati digitalmente** sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

Il soggetto obbligato può avvalersi **dell'assistenza di un intermediario** cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello standard tipizzato e la rappresentanza può essere rilasciata **a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie d'affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati**, accreditati presso la Camera di commercio, presso cui effettuano l'adempimento, tramite la relativa modulistica d'accreditamento.

